



Il Prefetto della provincia di Firenze

Prot. fasc. 9679/22

Firenze, protocollo a margine

VISTI gli articoli 142 e seguenti del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo Codice della Strada";

VISTO il D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, recante "Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale", che all'art. 4, (così come modificato, per quel che concerne la classificazione delle strade, dall'art. 49, comma 5-undecies del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"), stabilisce che sulle strade di cui all'art. 2, comma 2, C.d.S., di tipo A (autostrade) e di tipo B (strade extraurbane principali), gli Organi di Polizia stradale possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico per il rilevamento a distanza delle violazioni di cui agli artt. 142 del 148 e 176 C.d.S. e che i **predetti dispositivi "possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del Prefetto"**;

CONSIDERATO pertanto che, a seguito della modifica introdotta dalla Legge n. 120/2020, l'autorizzazione prefettizia alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità può essere rilasciata su tutte le tipologie di strade o su tratti di esse, a prescindere dalla presenza di elementi di caratterizzazione delle strade quali, ad esempio, banchine, spazi spartitraffico, cigli e margini stradali;

VISTA la Circolare del Ministro dell'Interno prot. n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21 luglio 2017, recante "Direttiva per garantire un'azione coordinata delle Forze di Polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali";

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 in data 13 giugno 2017, concernente "Verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità, modalità di segnalazione delle postazioni di controllo sulla rete stradale";

CONSIDERATO che il comma 2 del citato art. 4 della Legge n. 168/2002 dispone, tra l'altro, che il decreto prefettizio di autorizzazione alla installazione di postazioni fisse per il rilevamento della velocità debba essere adottato "sentiti gli organi di Polizia stradale competenti per il territorio e su conforme parere degli enti proprietari delle strade all'uopo individuati, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati";

VISTA l'istanza in data 28 aprile 2022, corredata dalla documentazione di rito, con la quale il **Comune di Borgo San Lorenzo** ha chiesto di autorizzare le seguenti postazioni fisse per il controllo automatico della velocità ai sensi dell'articolo 142 c.d.s., tutte in centro urbano:

SP 41 km 3+000 "Loc. Sagginale", SP 41 km 3+465 Loc. Sagginale direzione Borgo San Lorenzo, Via Pietro Caiani ex SP 551 km 8+750 direzione Vicchio di Mugello, Via Pietro Caiani ex SP 551 km 9+100 direzione San Piero a Sieve, Viale Giovanni XXIII ex SP 551 km 5+250 direzione centro Borgo San Lorenzo;



Il Prefetto della provincia di Firenze

ESAMINATA la documentazione prodotta allegata all'istanza e, in particolare, la relazione concernente i dati in ordine al tasso di incidentalità;

VISTI i pareri favorevoli resi a seguito dei sopralluoghi sulle strade interessate, effettuati dalla Polizia stradale di Firenze e pervenuti lo scorso 20 dicembre 2022, in ordine alla documentata impossibilità o difficoltà di procedere alla contestazione immediata sulla base delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico dei tratti in questione per quattro delle postazioni richieste e il parere negativo per la postazione di Viale Giovanni XXIII ex SP 551 km 5+250 direzione centro Borgo San Lorenzo per le caratteristiche strutturali della strada e di altra segnaletica che limiterebbe la visibilità della postazione di rilevamento;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare n. 4 postazioni fisse di rilevamento della velocità site sulla SP 41 km 3+000 "Loc. Sagginale", sulla SP 41 km 3+465 "Loc. Sagginale" direzione Borgo San Lorenzo, sulla Via "Pietro Caiani" ex SP 551 km 8+750 direzione Vicchio di Mugello, sulla "Via Pietro Caiani" ex SP 551 km 9+100 direzione San Piero a Sieve;

DECRETA

Sono individuate nel territorio del Comune di **BORGO SAN LORENZO** le seguenti strade per il posizionamento di apparecchiature di rilevamento della velocità automatica da remoto, ai fini e per gli effetti di cui all'art. 4 del D.L. 20 giugno 2002, n. 121, convertito con modificazioni nella Legge 1° agosto 2002, n. 168, e dell'articolo 49 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni nella Legge 11 settembre 2020, n. 120:

- SP 41 km 3+000 "Loc. Sagginale";
- SP 41 km 3+465 "Loc. Sagginale" direzione Borgo San Lorenzo,
- Via "Pietro Caiani" ex SP 551 km 8+750 direzione Vicchio di Mugello;
- Via "Pietro Caiani" ex SP 551 km 9+100 direzione San Piero a Sieve.

L'avviso della presenza dei dispositivi in oggetto potrà essere data con qualsiasi strumento di comunicazione disponibile (es. pannelli a messaggio variabile, idonei segnali stradali di indicazioni, etc.) e dovrà essere conforme alle norme vigenti, con particolare riguardo alle caratteristiche di segnalazione e visibilità.

Il Comando della Polizia Municipale di Borgo San Lorenzo è incaricato della esecuzione e della massima diffusione del provvedimento.

Firenze, 5 gennaio 2023

IL PREFETTO
(Valenti)